

VERBALE DI ACCORDO

*Medolla*

Oggi 24 Maggio si sono riuniti presso la sede della EuroconsERVE S.P.A. di Medolla i Sigg. Spadin Jacques e Spotti Dr. Bruno per la Direzione, i Sigg. Sitta Carlo Alberto e Rinaldi Anselmo per la CISL, i Sigg. Frandini Vittorio e Fregni Lino per la CGIL, onde procedere al rinnovo dell'accordo integrativo aziendale scaduto il 30 Aprile 1962.

Dopo ampio e sereno dibattito le parti hanno convenuto quanto segue:

- 1 Per questo art. vedi foglio allegato.
- 2 Sarà svolta una revisione delle qualifiche operaie, intermedie ed impiegatizie attraverso un esame fra Direzione e Sindacati alla presenza dei Dirigenti Sindacali e aziendali.
- 3 L'azienda si impegna a migliorare sempre più le condizioni di sicurezza e di prevenzione degli infortuni. In caso di infortunio o malattia l'azienda corrisponderà direttamente a tutti i dipendenti, a partire dal primo giorno e per il periodo di assenza, il salario medio di otto ore giornaliera, provvedendo ovviamente alla riscossione delle indennità dovute ai lavoratori dagli Istituti preposti.
- 4 Concessione di un periodo di riposo pagato di mezz'ora durante i turni ad orario continuativo sia di sei ore che di otto ore e di dieci ore e somministrazione di una bevanda appropriata.
- 5 Ferma restando la corresponsione ai giovani e ragazze inferiori ai vent'anni del salario dei superiori ai venti, si conviene di corrispondere alle lavoratrici come minimo la seconda categoria femminile.
- 6 Resta confermato che l'azienda effettuerà la trattenuta dell'1% sul salario globale di tutti i dipendenti, quando questi abbiano dato il loro compenso attraverso il personale d'ufficio dell'azienda stessa. La somma raccolta sarà di volta ritirata da un rappresentante Sindacale.
- 7 Si riconferma il riconoscimento da parte della Direzione delle Sezioni Sindacali Aziendali; composta sia per la CISL che per la CGIL di tre membri fissi per tutto l'anno e di due aggiunti nel periodo di punta, riservando ad esse tutti i diritti dell'accordo precedente e la facoltà di riunire le Maestranze all'interno dell'Azienda stessa in un

luogo da stabilire con la Direzione. Si conviene che almeno due volte all'anno i Dirigenti Funzionari dei Sindacati potranno usufruire, previo accordo con la Direzione, dei locali dello stabilimento per indire l'assemblea dei dipendenti.

Sia ai dipendenti che ai lavoratori avviati al lavoro dall'ufficio di Collocamento su richiesta della Direzione che all'orario fissato non verranno immediatamente occupati sarà concesso, dopo aver accertato trattarsi di causa dipendente non da forza maggiore, un premio di presenza di 4 ore lavorative.

La direzione dell'Azienda dichiara di voler evitare la effettuazione di lavoro straordinario. Qualora però si dovesse effettuare lavoro straordinario la Direzione corrisponderà la maggiorazione prevista dalla CCNL per tutte le ore lavorate oltre le otto giornaliere (da non confondere come media settimanale) sia nei periodi di punta che in quelli normali. Concessione agli operai dei prodotti dell'azienda al prezzo di produzione per il solo fabbisogno familiare.

Ai dipendenti addetti ai lavori di scarico del pomodoro verrà concessa una maggiorazione di L. 10 orarie.

Sarà ~~ad~~ adibito un personale fisso alla pulizia dei servizi igienici e dei locali in genere riservati ai dipendenti, La Direzione si impegna a fornire nel giro di un anno a tutti i dipendenti di armadietti per la custodia dei vestitari e degli oggetti personali.

Al personale della squadra fissa che esegue anche lavori di campagna, oltre a corrispondergli gli stessi diritti degli altri dipendenti della Azienda, verrà concessa una maggiorazione di L. 30 orarie.

Il presente accordo ha la durata di un anno a partire dal I Maggio 1962 e scadrà il 30 Aprile 1963. Si intende tuttavia tacitamente rinnovato se una delle parti non provvederà a disdettarlo due mesi prima della scadenza.

Letto approvato e sottoscritto.

Per la Direzione

Spadin Jacques

Spotti Dr. Bruno

per la CISL

Sitta Carlo Alberto

Rinaldi Anselmo

per la CGIL

Prandini Vittorio

Fregni Lino

## Rinnovo contratto Euroconserve

- Si richiede che venga fatta una revisione completa delle qualifiche, con attribuzione della stessa concordata tra le parti; - azienda e sindacati - alla presenza della S.A/S. - si ritiene indispensabile, anche per un miglior funzionamento dell'impiego delle maestranze, il non rimandare, se non per motivi disciplinari o di scarso rendimento, l'operaio dalla lavorazione che gli ha valso la qualifica.
- In considerazione del fatto che l'azienda entra nel terzo anno di attività in condizioni fiscali altrettanto particolarmente favorevoli, si ritiene che alle maestranze spetti un aumento orario di L. 30, da conteggiarsi su tutti gli istituti contrattuali.
- Per un miglior rendimento degli operai si ritiene che venga concessa dalla azienda una pausa di un quarto d'ora nei turni continuati di 6 ore, di una mezz'ora nei turni di otto ore, di un'ora nei turni di lavoro di almeno 10 ore continuative. Ogni qualvolta si fa tale pausa lavorativa l'azienda si impegna a concedere agli operai una bevanda appropriata *missioni tutti i turni*
- L'azienda si impegna a migliorare le condizioni di sicurezza di lavoro agli operai, onde evitare il più possibile gli infortuni sul lavoro. In caso di infortuni e malattie professionali tuttavia, si debbono intendere agli operai il salario medio di otto ore lavorative per tutto il periodo di cura, detratta la somma pagata dall'istituto di assistenza. *Uscirei dopo scer??*
- Si concorda che per le donne, ferma restando la parità salariale per le inferiori agli anni 20 a parità di lavoro, si concede di estendere la paga oraria degli uomini non qualificati.
- Rimane concordato che l'azienda effettuerà una trattativa sindacale pari all'ENI per cento sul salario netto a tutti gli operai che intenderanno rilasciarla.
- Viene costituita all'interno dell'azienda una nuova Sezione Sindacale, composta di tre persone fissate per tutto l'anno e di due aggiunte nel periodo di punta. Essa avrà tutti i diritti e i doveri della precedente.
- A tutti gli operai che vengono chiamati in azienda per lavorare e poi vengono rimandati sia pagato l'importo di 4 ore lavorative per quella giornata.
- Ogni qualvolta l'operaio effettuerà un orario di lavoro superiore alle 8 giornalieri e, sia in periodo di lavorazione normale che in periodo di punta, gli verrà corrisposta la maggiorazione normale prevista dal contratto di lavoro anche se l'orario settimanale non supera le 48 ore settimanali in periodo di lavorazione normale, o le 60 nei periodi di punta.
- Si conviene che l'azienda cederà prodotti agli operai, limitatamente al fabbisogno familiare, al prezzo di produzione.
- Da parte delle organizzazioni sindacali si chiede il permesso ad effettuare almeno tre volte all'anno, una assemblea in fabbrica, nei locali riservati agli operai o in altri più opportuni.
- Per gli uomini, ferma restando la parità salariale per gli inferiori ai 20 anni a parità di lavoro, si conviene di stabilire una maggiorazione per coloro che sono adibiti a lavori particolarmente pesanti. Tali lavori saranno determinati in accordo con la Sezione Sindacale.
- Da parte dell'azienda si curerà di garantire un buon funzionamento nei locali riservati alle maestranze, mediante personale ad essi adibito, e la fornitura di armadietti personali per la custodia degli oggetti degli operai *norme comp*
- Per i lavoratori della campagna si richiedono tutte le agevolazioni previste dal presente accordo, tranne che per la paga oraria che deve essere quella

propria per gli addetti a lavori agricoli, salvo naturalmente l'inquadramento  
gli operai stessi nell'industria.

Per gli operai che durante la stagione punta 1962 saranno alle dipendenze  
della Azienda, sarà corrisposta una maggiorazione su un numero di ore da confor-  
arsi, quale indennità per le straordinarie effettuate nel periodo di punta  
dell'anno 1961.

Archivio Storico Cisl Emilia Centrale  
portaledellacontrattazione.it

